



COMUNE DI GAIRO
PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI GAIRO (OG)

Tipo Protocollo: Partenza

n. **0004191** del **01-08-2017**

Reg. del 01-08-2017 alle ore 13:43:26

Cat. 1 - Classe: 8 - Sott. 1



ORIGINALE

ORDINANZA

N. 25 DEL 01-08-2017

Ufficio: TECNICO

OGGETTO: APERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DI ACCESSO AL MARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE DENOMINATE "SU SIRBONI" E CALA E LUAS, NELLA MARINA DI GAIRO

PREMESSO che nella marina di Gairo, in località "Capo d'Asta", insistono le spiagge denominate "Su Sirboni" e "Cala e Luas", le quali spiagge –a causa dell'apposizione di recinzioni e sbarramenti apposti dalla Soc. B■■ di G■■ spa, proprietaria di parte dei terreni antistanti la ridetta spiaggia– si trovano, oggi, prive di un sicuro e confortevole accesso per i numerosi bagnanti che affollano le medesime e, soprattutto, per i mezzi di soccorso medico, per quelli antincendio e di protezione civile;

VISTA la necessità urgente di garantire un accesso sicuro alle spiagge e l'agevole intervento dei mezzi di soccorso, alla luce delle numerosissime persone che giornalmente fruiscono di tali luoghi;

PRESO ATTO che l'unico accesso alle richiamate spiagge è attualmente garantito da un sentiero tortuoso, a tratti a precipizio sugli scogli, sprovvisto di barriere di protezione e pertanto privo delle condizioni minime di sicurezza;

VISTO il copioso scambio epistolare tra l'Amministrazione comunale di Gairo e la Soc. B■■ di G■■ (Rif. Prot. 1729 del 27.03.2017 e nota n. 3765 del 10.07.2017 in uscita e note datate 08.04.2017 e 19.07.2017 assunte al protocollo dell'Ente con n.ri 2102 e 3973 rispettivamente in data 14.04.2017 e 19.07.2017 in entrata) da cui, non solo si evince la piena consapevolezza della ridetta società in merito alla non agevolezza dell'accesso all'arenile ma, vieppiù, traspare la piena ed esclusiva responsabilità della medesima nell'apposizione delle chiudende che non consentono il libero transito sulle richiamate vie (vedasi, sul punto, la nota 3973 del 19.7.2017 ove la Soc. B■■ di G■■ spa si rende "disponibile a consentire l'agevole accesso all'arenile ed a concordare le modalità che possano garantire pienamente l'interesse pubblico alla sicurezza della balneazione. Anche perché il soddisfacimento di tali esigenze ben può contemperarsi con la disponibilità e titolarità delle aree di sua proprietà, che risultasse necessario gravare del relativo onere");

APPURATO che le strade che garantiscono l'accesso in sicurezza, a persone e mezzi di soccorso, alle spiagge indicate in oggetto allo stato risultano interdette da recinzioni e sbarramenti il cui posizionamento è riconducibile alla Soc. B■■ di G■■, risultano, invece, di proprietà del Comune di

Gairo (Rif. Conservatoria dei registri Immobiliari di Nuoro - nota di Trascrizione a favore del Comune di Gairo casella n. 521, Art. 483 del 06.02.1975);

ACCERTATO che non vi è, attualmente, possibilità di un accesso alternativo più conveniente per esercitare il servizio di soccorso al pubblico che fruisce nel periodo estivo della spiaggia succitata se non quello dei tracciati esistenti di proprietà comunale;

CONSIDERATO che l'attuale carenza di accessibilità al mare nei luoghi in argomento determina un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, sia sotto il profilo dell'emergenza medica (ai comuni rischi di annegamento e di traumi contusivi, in questo periodo dell'anno si affiancano i rischi legati all'emergenza caldo – v. avviso di condizioni meteorologiche avverse della Regione Autonoma della Sardegna - Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo Prot. n. 24672/2017 del 19/07/2017, n° 25042/2017 del 21/07/2017, Prot. n° 25929/2017 del 29/07/2017) che di quella relativa alla lotta agli incendi;

CONSIDERATO, inoltre, che la mancanza di un accesso alla spiaggia, idoneo e sicuro, impedisce la programmazione e l'espletamento del servizio di salvamento a mare, sebbene imposto dalle norme;

EVIDENZIATO che tale situazione impedisce altresì il normale servizio di pulizia della spiaggia e ritiro dei rifiuti, spesso abbandonati sul posto o aree limitrofe con grave pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente;

PRESO ATTO che le strade oggetto dell'intervento, un tempo, costituivano il pubblico accesso alle spiagge, poi inibito dall'apposizione degli sbarramenti succitati e senza che le autorità preposte intervenissero per la loro rimozione;

VISTO l'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – Allegato F;

PRESO ATTO della giurisprudenza in materia secondo cui i poteri di autotutela "*iuris publici*" che discendono dall'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – Allegato F), e mediamente dall'art. 823 del C.C. non presentano la medesima identità di ratio delle azioni di cui dispone il privato e possono essere esercitati anche dopo che sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa: si tratta di un potere autoritativo con cui, anche a distanza di tempo dalla modifica della situazione di fatto – **vi è il doveroso ripristino del bene in favore della collettività, poco importando se per trascuratezza o connivenza, o per mera mancata conoscenza delle circostanze di fatto, o per esigenze di approfondimento delle questioni, gli organi "pro tempore" non abbiano emanato gli atti di autotutela** (Rif. Cons. di Stato n. 3531 del 14.07.2015; Cons. di Stato, Sez. V, n. 2196 del 30.04.2015; Cons. di Stato n. 3509 del 08.06.2011; T.A.R. Trieste n. 184 del 08.04.2011; T.A.R. Cagliari n. 312 del 17.03.2010 e n. 1351 del 09.10.1996; Cons. di Stato n. 25 del 08.01.2009; Cons. di Stato n. 5209 del 07.09.2006; Cons. di Stato n. 1975 del 06.04.2000; Cons. di Stato n. 1224 del 01.10.1999; Cons. di Stato n. 29 del 10.01.1997;

- trasmesso al Comando Stazione Carabinieri – Gairo;
- trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
- pubblicato all'Albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Gairo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 30 giorni, dalla notifica del presente, al Prefetto;
- entro 60 giorni, dalla notifica del presente, al Tribunale Amministrativo Regionale ;
- entro 120 giorni, dalla notifica del presente, al Capo dello Stato.

Ciascuno per quanto di competenza

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Daniela CUBONI

IL Sindaco
PIRAS FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/08/2017 al 15/08/2017

Lì 01/08/2017

IL Sindaco
PIRAS FRANCESCO

